



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0075/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0065/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4479/1196pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti del sig. Simone Cipolloni,

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 4479/1196pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti del sig. Simone Cipolloni, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Civitavecchia; per rispondere: della violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e i) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione all'art. 6.1, III capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in occasione della gara San Pio X S.S.D. a r.l.-A.S.D. Anguillara Calcio, disputatasi il 15.3.2026, valevole per il campionato provinciale Under 15 maschile di calcio a 11, girone B, nel corso della quale aveva svolto le funzioni di arbitro, omesso di adempiere fedelmente all'esercizio del potere referendario. Infatti il predetto, pur avendo percepito, nel corso del primo tempo dell'incontro, espressioni aventi contenuto discriminatorio - sebbene pronunciate da parte di calciatori da lui non identificati - ometteva di riportarle nel referto di gara.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Simone Cipolloni hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Simone Cipolloni la sanzione della censura.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 6 ottobre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai